



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**DECRETO N. 58 DEL 7 Novembre 2012**

**Oggetto: piano di controllo della trichinellosi nel selvatico - obbligo di sottoporre ad esame gli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria, al fine di individuare la presenza della trichina.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2075 del 5 dicembre 2005 e s.m.i., che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 "Attuazione della Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";
- VISTO il D.A.I.S. n. 1187/DecA/30 del 4 giugno 2012 "Decreto attuativo del piano di eradicazione della peste suina africana, peste suina classica. Anno 2012"
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio prevenzione 30 dicembre 2010, n. 1318;
- CONSIDERATO che negli anni precedenti si sono verificati nel territorio regionale casi di trichinellosi umana a seguito di consumo di carni suine infestate da *Trichinella Britovi*;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- CONSIDERATO** che la trichinellosi è una zoonosi responsabile di gravi implicazioni di ordine clinico per il consumatore di carni parassitate;
- CONSIDERATO** che la diffusione del parassita avviene anche attraverso la fauna silvestre, in particolare cinghiali e volpi;
- RITENUTO** di dover provvedere a tutelare la salute dei cittadini attraverso opportune misure di prevenzione che escludano la presenza del parassita nelle carni di selvaggina destinata al consumo umano;
- RITENUTO** di dover proseguire l'indagine epidemiologica avviata nelle scorse stagioni venatorie, che consenta di conoscere la reale diffusione del parassita in tutto il territorio della Regione Sardegna;

su conforme parere del Direttore Generale della Sanità, sentito il Direttore del Servizio prevenzione

### **DECRETA**

- ART. 1** E' fatto divieto di consumare o cedere anche in piccole quantità e a qualsiasi titolo, le carni di cinghiali e di volpi cacciati nel territorio regionale, se non preventivamente sottoposte ad esame per la ricerca della trichina con esito favorevole. L'esame per la ricerca della trichina sarà eseguito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando i metodi di individuazione di cui al Regolamento (CE) 2075/2005, allegato I, capitoli I e II.
- ART. 2** Per l'esecuzione dell'esame per la ricerca della trichina dalle carcasse degli animali cacciati, devono essere prelevati: dai cinghiali i pilastri del diaframma asportati alla base dell'inserzione anatomica, e dalle volpi il muscolo tibiale anteriore. I campioni prelevati devono essere opportunamente identificati in modo da poter facilmente risalire all'animale campionato o, in caso di sezionamento, a tutte le parti ottenute dalla carcassa.
- ART. 3** I campioni devono essere accompagnati dal modello previsto all'Allegato A del presente Decreto per quanto riguarda le volpi, e dall'Allegato n. 19 del D.A.I.S. n. 1187/Decreto Assessore/30 del 4 giugno 2012 "Decreto attuativo del piano di



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

eradicazione della peste suina africana. Anno 2012" per quanto attiene ai cinghiali.

- ART. 4 Il prelievo dei campioni, l'invio degli stessi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e la comunicazione dell'esito delle analisi, saranno effettuati secondo la procedura predisposta dal Servizio Veterinario della ASL competente.  
Le carni e le frattaglie dei cinghiali e delle volpi cacciate non potranno essere consumate fino alla comunicazione dell'esito favorevole del predetto esame.
- ART. 5 Nel caso in cui l'esame per la ricerca della trichina dia esito sfavorevole, il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL dovrà provvedere al sequestro e alla distruzione della carcassa, delle sue parti e delle relative frattaglie.
- ART. 6 Il presente Decreto abroga il Decreto n. 2328/DecA/43 del 28 ottobre 2011 "Profilassi della trichinellosi - obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria."
- ART. 7 Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S. della Regione Sardegna.

**L'Assessore**

Simona De Francisci

MAS/4.3  
GI/Resp. 4.3  
FG/4.4  
SF/Resp.4.4  
DC/Dir.Serv. 4  
GC/ Dir.Gen.

